

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

30.3.2007

PE 386.660v01-00

EMENDAMENTI 19-65

**Progetto di relazione
di Avril Doyle**

(PE 386.295v03-00)

Enzimi alimentari e modifica della direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/112/CE del Consiglio

Proposta di regolamento (COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 19
VISTO 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 153,

Or. en

Motivazione

L'impiego degli enzimi in ambito agricolo rappresenta un aspetto decisamente secondario del regolamento proposto. L'articolo 37 non andrebbe pertanto utilizzato come base giuridica.

La proposta mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, da conseguire attraverso l'armonizzazione delle disposizioni regolamentari degli Stati membri nell'ambito del mercato interno. Di conseguenza, dovrebbe essere utilizzato come base giuridica l'articolo 153.

AM\660484IT.doc

PE 386.660v01-00

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 20

VISTO 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare **gli articoli 37 e 95**,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare **l'articolo 95**,

Or. en

Motivazione

Nel caso in esame, non esiste una giustificazione valida per ricorrere a una duplice base giuridica. Gli enzimi non sono prodotti agricoli. Si tratta di una proposta puramente relativa al mercato interno, che mira ad armonizzare le disposizioni legislative e a rimuovere gli ostacoli agli scambi commerciali. L'articolo 95 rappresenta pertanto la base giuridica appropriata.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 21

CONSIDERANDO 3

(3) Gli enzimi diversi da quelli utilizzati come additivi alimentari non sono attualmente regolamentati o lo sono in quanto coadiuvanti tecnologici *dalla legislazione degli Stati membri*. Le differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali concernenti la valutazione e l'autorizzazione degli enzimi alimentari **possono ostacolare** la libera circolazione, creando le condizioni di una concorrenza impari e sleale. È quindi necessario adottare una regolamentazione comunitaria che armonizzi le disposizioni nazionali concernenti l'uso degli enzimi nei prodotti alimentari.

(3) Gli enzimi diversi da quelli utilizzati come additivi alimentari non sono attualmente regolamentati *dalla legislazione degli Stati membri* o lo sono in quanto coadiuvanti tecnologici. Le differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali concernenti la valutazione e l'autorizzazione degli enzimi alimentari **ne ostacolano** la libera circolazione, creando le condizioni di una concorrenza impari e sleale. È quindi necessario adottare una regolamentazione comunitaria che armonizzi le disposizioni nazionali concernenti l'uso degli enzimi nei prodotti alimentari.

Or. en

Motivazione

Emendamento dettato da esigenze di chiarezza giuridica. Nel mercato interno sono necessarie norme armonizzate. La modifica rafforza la base giuridica della proposta, rappresentata dall'articolo 95 (mercato interno).

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 22
CONSIDERANDO 6

(6) Gli enzimi alimentari devono essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai criteri stabiliti nel presente regolamento. L'impiego degli enzimi alimentari deve essere sicuro, obbedire a una necessità tecnologica e non indurre in errore i consumatori.

(6) Gli enzimi alimentari devono essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai criteri stabiliti nel presente regolamento. L'impiego degli enzimi alimentari deve essere sicuro, obbedire a una necessità tecnologica e non indurre in errore i consumatori ***circa la freschezza, le qualità nutrizionali degli ingredienti e il carattere naturale di un prodotto alimentare. Al contrario, il loro impiego dovrebbe presentare un chiaro vantaggio per i consumatori.***

Or. en

Motivazione

Come nell'attuale legislazione sugli additivi alimentari, uno dei requisiti principali per l'autorizzazione degli enzimi alimentari dovrebbe essere la presenza di un chiaro vantaggio per i consumatori.

Emendamento presentato da David Martin e Åsa Westlund

Emendamento 23
CONSIDERANDO 6

(6) Gli enzimi alimentari devono essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai criteri stabiliti nel presente regolamento. L'impiego degli enzimi alimentari deve essere sicuro, obbedire a una necessità tecnologica e non indurre in errore i consumatori.

(6) Gli enzimi alimentari devono essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai criteri stabiliti nel presente regolamento. L'impiego degli enzimi alimentari deve essere sicuro, obbedire a una necessità tecnologica e non indurre in errore i consumatori. ***Gli aspetti sui quali il consumatore può essere indotto in errore riguardano, fra l'altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti utilizzati, il carattere naturale del prodotto o del processo di fabbricazione o le qualità nutrizionali del prodotto.***

Motivazione

Si tratta di un'integrazione necessaria affinché risulti più chiaro cosa si deve comunemente intendere con la frase "indurre in errore il consumatore".

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 24
CONSIDERANDO 6

(6) Gli enzimi alimentari devono essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai criteri stabiliti nel presente regolamento. L'impiego degli enzimi alimentari deve essere sicuro, obbedire a una necessità tecnologica e non indurre in errore i consumatori.

(6) Gli enzimi alimentari devono essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai criteri stabiliti nel presente regolamento. L'impiego degli enzimi alimentari deve essere sicuro, obbedire a una necessità tecnologica e non indurre in errore i consumatori. ***Gli aspetti sui quali il consumatore può essere indotto in errore riguardano, fra l'altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti utilizzati, il carattere naturale del prodotto o del processo di fabbricazione o le qualità nutrizionali del prodotto.***

Motivazione

Si tratta di un'integrazione necessaria affinché risulti più chiaro cosa si deve comunemente intendere con la frase "indurre in errore il consumatore".

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 25
CONSIDERANDO 6

(6) Gli enzimi alimentari devono essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai criteri stabiliti nel presente regolamento. L'impiego degli enzimi alimentari deve essere sicuro, obbedire a una necessità tecnologica e non indurre in errore i consumatori.

(6) Gli enzimi alimentari devono essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai criteri stabiliti nel presente regolamento. L'impiego degli enzimi alimentari deve essere sicuro, obbedire a una necessità tecnologica, non indurre in errore i consumatori ***e presentare un vantaggio per***

questi ultimi.

Or. de

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 26
CONSIDERANDO 8

(8) Gli enzimi alimentari di cui è autorizzato l'uso nella Comunità devono figurare in un elenco comunitario che descriva chiaramente gli enzimi, precisi le condizioni del loro uso e sia *completa* da specifiche, in particolare sulla loro origine e sui criteri di purezza. Qualora l'enzima alimentare **contenga o consista in** un organismo geneticamente modificato ("OGM") ai sensi del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/EC, anche l'identificatore unico assegnato all'OGM in applicazione di tale regolamento deve essere incluso nelle specifiche.

(8) Gli enzimi alimentari di cui è autorizzato l'uso nella Comunità devono figurare in un elenco comunitario che descriva chiaramente gli enzimi, precisi le condizioni del loro uso e sia *completato* da specifiche, in particolare sulla loro origine e sui criteri di purezza. Qualora l'enzima alimentare **sia ottenuto da un organismo geneticamente modificato o mediante un organismo geneticamente modificato** ("OGM") ai sensi del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE, anche l'identificatore unico assegnato all'OGM in applicazione di tale regolamento deve essere incluso nelle specifiche.

Or. en

Motivazione

Le proteine sono per definizione parte di un organismo e non possono contenere organismi o consistere di organismi. La formulazione dovrebbe essere coerente con le definizioni utilizzate nei regolamenti specifici (CE) nn. 1829/2003 e 1830/2003.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 27
CONSIDERANDO 9

(9) Ai fini dell'armonizzazione, la

(9) Ai fini dell'armonizzazione, la

AM\660484IT.doc

5/27

PE 386.660v01-00

valutazione del rischio degli enzimi alimentari e la loro inclusione nell'elenco comunitario devono aver luogo secondo la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

valutazione del rischio degli enzimi alimentari e la loro inclusione nell'elenco comunitario devono aver luogo **conformemente al principio di precauzione** e secondo la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

Or. en

Motivazione

La valutazione del rischio degli enzimi alimentari dovrebbe essere imperniata sul principio di precauzione.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 28 CONSIDERANDO 11

(11) Un enzima alimentare che rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati deve essere autorizzato a norma di tale regolamento, prima **di esserlo** a norma del presente regolamento.

(11) Un enzima alimentare **derivato da un organismo** che rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, deve essere autorizzato a norma di tale regolamento prima **dell'autorizzazione** a norma del presente regolamento **o contestualmente ad essa**.

Or. en

Motivazione

L'idea era che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sarebbe stata adottata una procedura unica ("one-door-one key") per l'autorizzazione di prodotti e ingredienti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati. Stabilire che un enzima alimentare derivato da OGM debba essere autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 prima che se ne possa valutare l'inserimento nell'elenco comunitario previsto dalla proposta di regolamento sugli enzimi alimentari è in contraddizione con l'approccio di cui sopra, e l'enzima potrebbe eventualmente dover essere sottoposto a due procedure di autorizzazione distinte. Fermo restando che, nella pratica, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare potrebbe esaminare gli enzimi derivati da OGM alla luce dei due regolamenti,

conformemente alla buona prassi amministrativa è meglio chiarire sin d'ora tale punto.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 29
CONSIDERANDO 13

(13) Poiché numerosi enzimi alimentari sono già commercializzati nella Comunità, occorre fare in modo che il passaggio ad un elenco comunitario di enzimi alimentari avvenga gradualmente e senza perturbare **il mercato** degli enzimi alimentari **esistente**. I richiedenti devono poter disporre del tempo sufficiente per mettere a disposizione le informazioni necessarie per la valutazione del rischio di questi prodotti. Deve pertanto essere concesso un periodo iniziale di due anni successivo alla data di applicazione delle disposizioni di attuazione da stabilire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. [...] che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, affinché i richiedenti abbiano tempo sufficiente per presentare le informazioni sugli enzimi esistenti che possono essere inclusi nell'elenco comunitario istituito in applicazione del presente regolamento. Deve quindi anche essere possibile presentare domande di autorizzazione di nuovi enzimi durante il periodo iniziale di due anni. L'Autorità deve valutare al più presto tutte le domande relative a enzimi alimentari per i quali durante detto periodo sono state presentate informazioni sufficienti.

(13) Poiché numerosi enzimi alimentari sono già commercializzati nella Comunità, occorre fare in modo che il passaggio ad un elenco comunitario di enzimi alimentari avvenga gradualmente e senza perturbare **gli attuali mercati nazionali** degli enzimi alimentari **negli Stati membri**. I richiedenti devono poter disporre del tempo sufficiente per mettere a disposizione le informazioni necessarie per la valutazione del rischio di questi prodotti. Deve pertanto essere concesso un periodo iniziale di due anni successivo alla data di applicazione delle disposizioni di attuazione da stabilire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. [...] che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, affinché i richiedenti abbiano tempo sufficiente per presentare le informazioni sugli enzimi esistenti che possono essere inclusi nell'elenco comunitario istituito in applicazione del presente regolamento. Deve quindi anche essere possibile presentare domande di autorizzazione di nuovi enzimi durante il periodo iniziale di due anni. L'Autorità deve valutare al più presto tutte le domande relative a enzimi alimentari per i quali durante detto periodo sono state presentate informazioni sufficienti.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento è inteso a proteggere il mercato dell'Unione evitando che venga invaso da prodotti alimentari a basso prezzo, ingredienti ed additivi provenienti da paesi terzi. L'articolo 1 della presente proposta di regolamento allude a questo aspetto.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 30
CONSIDERANDO 14

(14) Per assicurare condizioni di equità e di parità a tutti i richiedenti, l'elenco comunitario deve essere stabilito in un'unica *fase*, dopo che è stata completata la valutazione del rischio di tutti gli enzimi alimentari per i quali sono state presentate informazioni sufficienti durante il periodo iniziale di due anni.

(14) Per assicurare condizioni di equità e di parità a tutti i richiedenti, l'elenco comunitario deve essere stabilito in un'unica *soluzione*, dopo che è stata completata la valutazione del rischio di tutti gli enzimi alimentari per i quali sono state presentate informazioni sufficienti durante il periodo iniziale di due anni. ***I pareri dell'Autorità dovrebbero tuttavia essere pubblicati non appena ultimata la valutazione scientifica.***

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che l'approccio "in un'unica soluzione" non ritarda la pubblicazione dei risultati della valutazione del rischio dei vari enzimi.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 31
CONSIDERANDO 14

(14) Per assicurare condizioni di equità e di parità a tutti i richiedenti, l'elenco comunitario deve essere stabilito in un'unica *fase*, dopo che è stata completata la valutazione del rischio di tutti gli enzimi alimentari per i quali sono state presentate informazioni sufficienti durante il periodo iniziale di due anni.

(14) Per assicurare condizioni di equità e di parità a tutti i richiedenti, l'elenco comunitario deve essere stabilito in un'unica *soluzione*, dopo che è stata completata la valutazione del rischio di tutti gli enzimi alimentari per i quali sono state presentate informazioni sufficienti durante il periodo iniziale di due anni. ***Ogni singolo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrebbe tuttavia essere pubblicato non appena ultimata la valutazione del rischio.***

Or. de

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 32
CONSIDERANDO 19

(19) Gli enzimi alimentari devono essere tenuti sotto osservazione continua ed essere sottoposti a una nuova valutazione ogni volta che il mutamento delle condizioni del loro uso e nuove informazioni scientifiche lo rendano necessario.

(19) Gli enzimi alimentari devono essere tenuti sotto osservazione continua ed essere sottoposti a una nuova valutazione ogni volta che il mutamento delle condizioni del loro uso e nuove informazioni scientifiche lo rendano necessario. ***Dopo dieci anni dovrebbe inoltre essere previsto un riesame dell'autorizzazione, soprattutto per quanto riguarda i vantaggi che essi presentano per i consumatori.***

Or. en

Motivazione

Fermo restando che, ove necessario, dovrebbe essere possibile riesaminare in qualsiasi momento un'autorizzazione, è opportuno prevedere un riesame generale dopo dieci anni.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 33
CONSIDERANDO 19

(19) Gli enzimi alimentari devono essere tenuti sotto osservazione continua ed essere sottoposti a una nuova valutazione ogni volta che il mutamento delle condizioni del loro uso e nuove informazioni scientifiche lo rendano necessario.

(19) Gli enzimi alimentari devono essere tenuti sotto osservazione continua ed essere sottoposti a una nuova valutazione ogni volta che il mutamento delle condizioni del loro uso e nuove informazioni scientifiche lo rendano necessario. ***Occorre tuttavia procedere a una nuova valutazione scientifica e a una nuova classificazione almeno ogni dieci anni.***

Or. de

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 34
ARTICOLO 1, LETTERA B)

b) le condizioni per l'uso di enzimi alimentari negli alimenti;

b) le condizioni per l'uso di enzimi alimentari negli alimenti **e le concentrazioni ammissibili di tali enzimi;**

Or. pl

Motivazione

Il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dei consumatori non dipende solo dalle condizioni per l'uso degli enzimi, ma anche, in primo luogo, dalla fissazione delle concentrazioni ammissibili di enzimi nei prodotti destinati al consumo, così da evitare effetti negativi sulla salute (quali squilibri del sistema ormonale).

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 35
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

4. Il presente regolamento non si applica alle colture microbiche che sono tradizionalmente utilizzate nella produzione di alimenti e che possono **contenere** enzimi ma non sono utilizzate in modo specifico per produrli.

4. Il presente regolamento non si applica:

a) alle colture microbiche che sono tradizionalmente utilizzate nella produzione di alimenti e che possono **incidentalmente produrre** enzimi ma non sono utilizzate in modo specifico per produrli;

b) **agli enzimi destinati al consumo umano diretto, come gli enzimi con fini nutrizionali o gli enzimi utilizzati come coadiuvanti della digestione.**

Or. en

Motivazione

La Commissione ha confermato che gli enzimi destinati al consumo umano, come gli enzimi con fini nutrizionali o quelli utilizzati come coadiuvanti della digestione, non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento in esame. Questo è quanto indica il considerando 4 della proposta della Commissione. Tuttavia, a fini di chiarezza è necessario farvi riferimento nell'articolato della proposta di regolamento. L'articolo 2, paragrafo 4 è la sede più adeguata per inserire tale riferimento.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten e Lambert van Nistelrooij

Emendamento 36
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

4. Il presente regolamento non si applica alle colture microbiche che sono tradizionalmente utilizzate nella produzione di alimenti **e che possono contenere enzimi** ma non sono utilizzate in modo specifico per produrli.

4. Il presente regolamento non si applica:

a) alle colture microbiche che sono tradizionalmente utilizzate nella produzione di alimenti ma non sono utilizzate in modo specifico per produrli;

b) agli enzimi destinati al consumo umano diretto, come gli enzimi con fini nutrizionali (coadiuvanti della digestione).

Or. en

Motivazione

Si tratta di una precisazione di ordine giuridico: deve essere chiaro che, come indicato al considerando 4, il regolamento in esame ha per oggetto i soli enzimi aggiunti agli alimenti per svolgere una funzione tecnologica, e non gli enzimi destinati al consumo umano (come coadiuvanti della digestione). L'esclusione dal campo d'applicazione del regolamento dovrebbe essere pertanto precisata in termini giuridici nell'articolo in esame; non si dovrebbe quindi far riferimento agli enzimi utilizzati nella produzione di coadiuvanti della digestione, bensì agli enzimi che sono coadiuvanti della digestione.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 37
ARTICOLO 3, COMMA 2

Si **applica** inoltre **la seguente definizione**:

per "enzima alimentare" s'intende un prodotto ottenuto mediante estrazione da

Si **applicano** inoltre **le seguenti definizioni**:

1) per "enzima" si intende qualsiasi proteina di origine vegetale, animale o microbica in grado di catalizzare una specifica funzione biochimica senza modificare la propria struttura durante il processo;

2) per "enzima alimentare" si intende un prodotto ottenuto mediante estrazione da

vegetali *o* animali *o* mediante un processo di fermentazione tramite microorganismi:

- a) contenente uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica; e
- b) aggiunto ad alimenti per svolgere una funzione tecnologica nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nella conservazione degli stessi.

vegetali, animali, ***microrganismi o prodotti che ne sono derivati***, ovvero mediante un processo di fermentazione tramite microorganismi:

- a) contenente uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica; e
- b) aggiunto ad alimenti per svolgere una funzione tecnologica nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nella conservazione degli stessi.

3) per "preparato di enzima alimentare" si intende una formulazione consistente di uno o più enzimi alimentari cui sono aggiunte sostanze quali additivi e/o altri ingredienti alimentari allo scopo di facilitarne la conservazione, la vendita, la normalizzazione, la diluizione o lo scioglimento.

Or. en

Motivazione

Vi possono essere diverse interpretazioni del significato del termine "enzima". In alcuni casi tale termine è utilizzato per descrivere la proteina enzimatica allo stato puro, mentre in altri è utilizzato per descrivere il prodotto ottenuto mediante estrazione o fermentazione, che non contiene soltanto la proteina enzimatica, ma anche alcuni residui di processo. Infine, il termine enzima può essere utilizzato anche per descrivere un prodotto pronto per la vendita a cui sono stati aggiunti altri ingredienti. Ai fini della sicurezza giuridica e dell'esattezza scientifica, sono necessarie definizioni separate per distinguere questi tre casi.

Emendamento presentato da Avril Doyle e Marios Matsakis

Emendamento 38

ARTICOLO 3, COMMA 2, DEFINIZIONE - 1 (nuova)

per "enzima" si intende qualsiasi proteina di origine vegetale, animale o microbica in grado di catalizzare una specifica funzione biochimica senza modificare la propria struttura durante il processo; ai fini del presente regolamento tale definizione comprende anche i proenzimi, ossia quei

componenti che sono precursori inattivi o pressoché inattivi di enzimi e che possono trasformarsi in enzimi attivi se subiscono una specifica trasformazione catalitica.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'integrazione necessaria a fini di completezza, onde coprire la possibilità che, nelle preparazioni alimentari, siano impiegati proenzimi che non sono enzimi, bensì loro precursori.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 39

ARTICOLO 3, COMMA 2, DEFINIZIONE 1 BIS (nuova)

per 'ottenuto tramite OGM' si intende un prodotto derivato dall'impiego di un OGM quale ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma che non contiene OGM o consiste di OGM, né è prodotto a partire da OGM;

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe essere coerente con le definizioni di OGM utilizzate in altri testi legislativi pertinenti, onde evitare qualsiasi confusione terminologica.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 40

ARTICOLO 3, COMMA 2, DEFINIZIONE 1 BIS (nuova)

con 'quantum satis' si intende che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, gli enzimi devono essere utilizzati secondo le norme di buona fabbricazione e la dose utilizzata non deve essere superiore alla quantità necessaria per raggiungere lo scopo prefisso, sempre a condizione di non

indurre in inganno il consumatore;

** Definizione ripresa dall'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 94/35/CE (edulcoranti) e opportunamente adeguata.*

Or. en

Motivazione

È opportuno inserire fra le definizioni del presente articolo la nozione di "quantum satis" cui viene fatto riferimento all'articolo 12, lettera f).

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 41
ARTICOLO 4, COMMA 1 BIS (NUOVO)

Un enzima alimentare o un alimento che lo contenga non può essere immesso sul mercato se l'impiego dell'enzima alimentare in questione non è conforme al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il nuovo comma è inteso ad assicurare che tutti gli enzimi alimentari ammissibili rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Bart Staes

Emendamento 42
ARTICOLO 5

Un enzima alimentare può essere incluso nell'elenco comunitario soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:

a) sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d'impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori;

Un enzima alimentare può essere incluso nell'elenco comunitario soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:

(a) sulla base dei dati scientifici disponibili **e del principio di precauzione**, il tipo d'impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori;

b) il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica;

c) il suo impiego non induce in errore i consumatori.

b) il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica;

c) il suo impiego non induce in errore i consumatori;

c bis) il suo impiego presenta un chiaro vantaggio per il consumatore.

Or. en

Motivazione

Come nell'attuale legislazione sugli additivi alimentari, uno dei requisiti principali per l'autorizzazione degli enzimi alimentari dovrebbe essere la presenza di un chiaro vantaggio per i consumatori.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 43 ARTICOLO 5, LETTERA A)

a) sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d'impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori;

a) sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d'impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori, ***previa fissazione della concentrazione ammissibile nei prodotti;***

Or. pl

Motivazione

Le prove scientifiche a suffragio dell'innocuità dell'impiego di tali sostanze (enzimi) non sono sufficienti a dimostrarne la non pericolosità per la salute del consumatore. Se utilizzati in quantità eccessive e ingiustificate negli alimenti, gli enzimi possono provocare disturbi di salute (ad esempio, al sistema endocrino).

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 44 ARTICOLO 5, LETTERE C) E C BIS) (NUOVA)

c) il suo impiego non induce in errore i consumatori.

c) il suo impiego non induce in errore i consumatori, ***anche per quanto riguarda la freschezza, la qualità degli ingredienti del***

prodotto, la genuinità del prodotto e il contenuto di frutta e verdura;

c bis) il suo impiego comporta un beneficio per il consumatore.

Or. de

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard

Emendamento 45
ARTICOLO 5, LETTERA C)

c) il suo impiego non induce in errore i consumatori.

c) il suo impiego non induce in errore i consumatori, *ad esempio per quanto riguarda la freschezza, la qualità degli ingredienti utilizzati, la genuinità del prodotto, le qualità nutrizionali e il contenuto di frutta e verdura.*

Or. en

Motivazione

Occorrono criteri trasparenti al momento di decidere in merito alle caratteristiche che "inducono in errore i consumatori".

Emendamento presentato da David Martin, Åsa Westlund

Emendamento 46
ARTICOLO 5, LETTERA C)

c) il suo impiego non induce in errore i consumatori.

c) il suo impiego non induce in errore i consumatori. *Gli aspetti sui quali il consumatore può essere indotto in errore riguardano, fra l'altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti utilizzati, la genuinità di un prodotto o il carattere naturale del processo di fabbricazione, o le qualità nutrizionali del prodotto stesso.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario affinché risulti più chiaro cosa si deve comunemente intendere con la frase "indurre in errore i consumatori".

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 47

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

b) le sue caratteristiche, compresi l'origine, i criteri di purezza e ogni altra informazione necessaria; qualora l'enzima alimentare **rientri** nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1830/2003, un riferimento all'identificatore unico attribuito all'organismo geneticamente modificato a norma di detto regolamento;

b) le sue caratteristiche, compresi l'origine, i criteri di purezza e ogni altra informazione necessaria; qualora l'enzima alimentare **sia ottenuto da un organismo che rientra** nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1830/2003, un riferimento all'identificatore unico attribuito all'organismo geneticamente modificato a norma di detto regolamento;

Or. en

Motivazione

L'idea era che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, sarebbe stata adottata una procedura unica ("one-door-one key") per l'autorizzazione di prodotti e ingredienti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati. Stabilire che un enzima alimentare derivato da OGM debba essere autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 prima che se ne possa valutare l'inserimento nell'elenco comunitario previsto dalla proposta di regolamento sugli enzimi alimentari, è in contraddizione con l'approccio di cui sopra, e l'enzima potrebbe eventualmente dover essere sottoposto a due procedure di autorizzazione distinte. Fermo restando che, nella pratica, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare potrebbe esaminare gli enzimi derivati da OGM alla luce dei due regolamenti, conformemente alla buona prassi amministrativa, è meglio chiarire sin d'ora tale punto.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 48

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

b) le sue caratteristiche, compresi l'origine, i criteri di purezza e ogni altra informazione necessaria; qualora l'enzima alimentare rientri nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1830/2003, un riferimento all'identificatore unico attribuito all'organismo geneticamente modificato a norma di detto regolamento;

b) le sue caratteristiche, compresi l'origine, i criteri di purezza e ogni altra informazione necessaria (**ad esempio, la quantità**); qualora l'enzima alimentare rientri nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1830/2003, un riferimento all'identificatore unico attribuito all'organismo geneticamente modificato a

norma di detto regolamento;

Or. pl

Motivazione

Oltre alle informazioni fondamentali previste all'articolo 6 (ad esempio, il paese di origine), un'indicazione della qualità è estremamente importante (contenuto, concentrazione nel prodotto o dose giornaliera raccomandata dell'alimento) per evitare di pregiudicare la salute dei consumatori.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 49

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERE da C) a F)

c) *se necessario*, gli alimenti ai quali esso può essere aggiunto;

d) *se necessario*, le condizioni del suo impiego;

e) se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori;

f) *se necessario*, le prescrizioni particolari relative all'etichettatura dell'alimento in cui l'enzima alimentare è stato impiegato, affinché i consumatori finali siano informati della condizione fisica dell'alimento o del trattamento specifico che esso ha subito.

c) gli alimenti ai quali esso può essere aggiunto;

d) le condizioni del suo impiego;

e) se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori;

f) le prescrizioni particolari relative all'etichettatura dell'alimento in cui l'enzima alimentare è stato impiegato, affinché i consumatori finali siano informati della condizione fisica dell'alimento o del trattamento specifico che esso ha subito.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il testo in esame, in quanto l'autorizzazione di un enzima alimentare deve specificare tutte le condizioni di impiego e i requisiti di etichettatura.

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard

Emendamento 50

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERE da C) a F)

c) *se necessario*, gli alimenti ai quali esso

c) gli alimenti ai quali esso può essere

può essere aggiunto;

d) *se necessario*, le condizioni del suo impiego;

e) se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori;

f) *se necessario*, le prescrizioni particolari relative all'etichettatura dell'alimento in cui l'enzima alimentare è stato impiegato, affinché i consumatori finali siano informati della condizione fisica dell'alimento o del trattamento specifico che esso ha subito.

aggiunto;

d) le condizioni del suo impiego;

e) se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori;

f) le prescrizioni particolari relative all'etichettatura dell'alimento in cui l'enzima alimentare è stato impiegato, affinché i consumatori finali siano informati della condizione fisica dell'alimento o del trattamento specifico che esso ha subito.

Or. en

Motivazione

Il testo "se necessario" va soppresso onde evitare qualsiasi incertezza giuridica.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 51

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERE da C) a F)

c) *se necessario*, gli alimenti ai quali esso può essere aggiunto;

d) *se necessario*, le condizioni del suo impiego;

e) se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori;

f) *se necessario*, le prescrizioni particolari relative all'etichettatura dell'alimento in cui l'enzima alimentare è stato impiegato, affinché i consumatori finali siano informati della condizione fisica dell'alimento o del trattamento specifico che esso ha subito.

c) gli alimenti ai quali esso può essere aggiunto;

d) le condizioni del suo impiego;

e) se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori;

f) le prescrizioni particolari relative all'etichettatura dell'alimento in cui l'enzima alimentare è stato impiegato, affinché i consumatori finali siano informati della condizione fisica dell'alimento o del trattamento specifico che esso ha subito.

Or. de

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 52
ARTICOLO 7, TITOLO

Inclusione nell'elenco comunitario di enzimi
geneticamente modificati

Inclusione nell'elenco comunitario di enzimi
ottenuti da o mediante organismi
geneticamente modificati (**OGM**)

Or. en

Motivazione

Occorre fare chiarezza sulla questione degli OGM. Gli enzimi alimentari possono essere ottenuti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, sebbene non siano di per sé OGM. La formulazione deve essere coerente alle definizioni utilizzate nei regolamenti specifici (CE) nn. 1829/2003 e 1830/2003.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 53
ARTICOLO 7

Inclusione nell'elenco comunitario di enzimi
geneticamente modificati

Inclusione nell'elenco comunitario di enzimi
ottenuti da o mediante organismi
geneticamente modificati (**OGM**)

Un enzima alimentare che rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso nell'elenco comunitario soltanto dopo che è stato autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 7 di detto regolamento.

***Fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento, un enzima alimentare ottenuto da un organismo** che rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso nell'elenco comunitario soltanto dopo che è stato autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 7 di detto regolamento.*

Or. en

Motivazione

L'idea era che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, sarebbe stata adottata una procedura unica ("one-door-one key") per l'autorizzazione di prodotti e ingredienti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati. Stabilire che un enzima alimentare derivato da OGM debba essere autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 prima che se ne possa valutare l'inserimento nell'elenco comunitario previsto dalla proposta di regolamento sugli enzimi alimentari, è in contraddizione con l'approccio di cui sopra, e l'enzima potrebbe eventualmente dover essere sottoposto a due procedure di autorizzazione distinte. Fermo

restando che, nella pratica, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare potrebbe esaminare gli enzimi derivati da OGM alla luce dei due regolamenti, conformemente alla buona prassi amministrativa, è meglio chiarire sin d'ora tale punto.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Bart Staes

Emendamento 54
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERE A) e B)

a) la denominazione figurante nel presente regolamento; **o**

b) **in assenza della denominazione di cui alla lettera a)**, una descrizione sufficientemente precisa per distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

a) la denominazione figurante nel presente regolamento **e la descrizione in base alla nomenclatura dell'Unione internazionale di biochimica e biologia molecolare; e**

b) una descrizione sufficientemente precisa per distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura destinata a utenti professionisti deve fornire informazioni precise riguardo alla natura e all'attività dell'enzima.

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard

Emendamento 55
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERE A) E B)

a) la denominazione figurante nel presente regolamento; **o**

b) **in assenza della denominazione di cui alla lettera a)**, una descrizione sufficientemente precisa per distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

a) la denominazione figurante nel presente regolamento **e**

b) una descrizione sufficientemente precisa per distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

Or. en

Motivazione

La denominazione dell'enzima va sempre indicata.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 56
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

b) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e impiego;

b) se necessario, le condizioni particolari di **trasporto**, conservazione e impiego;

Or. pl

Motivazione

Le condizioni di trasporto di determinati enzimi sensibili ai cambiamenti di temperatura, grado di umidità, ecc. possono influire sulla qualità del prodotto finale.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Bart Staes

Emendamento 57
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) istruzioni per l'uso, **se la loro omissione preclude un uso appropriato dell'enzima alimentare**;

c) istruzioni per l'uso;

Or. en

Motivazione

Gli enzimi alimentari non vanno immessi sul mercato sprovvisti di istruzioni d'impiego sull'etichetta.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 58
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1, LETTERA F)

f) se un componente dell'enzima alimentare è soggetto a un limite di quantità negli alimenti, l'indicazione della percentuale di tale componente dell'enzima alimentare o informazioni sulla composizione dell'enzima alimentare sufficienti a permettere all'acquirente di accertare la conformità al limite di quantità negli alimenti; se lo stesso limite di quantità si applica a un gruppo di

f) se un componente dell'enzima alimentare è soggetto a un limite di quantità negli alimenti, l'indicazione della percentuale di tale componente dell'enzima alimentare o informazioni sulla composizione dell'enzima alimentare sufficienti a permettere all'acquirente di accertare la conformità al limite di quantità negli alimenti; se lo stesso limite di quantità si applica a un gruppo di

componenti utilizzati separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata da una sola cifra; il limite di quantità è espresso numericamente o dal principio *quantum satis*;

componenti utilizzati separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata da una sola cifra; il limite di quantità è espresso numericamente o dal principio *quantum satis*.

Gli enzimi vanno aggiunti agli alimenti soltanto nelle dosi strettamente necessarie al conseguimento dell'obiettivo. In tal modo se ne minimizza la quantità di assunzione e si assicura una migliore tutela di gruppi sensibili della popolazione;

Or. de

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 59

ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1, LETTERA H BIS) (NUOVA)

h bis) gli effetti collaterali di un loro impiego in quantità eccessive.

Or. pl

Motivazione

Le informazioni sugli effetti di un potenziale dosaggio eccessivo di enzimi possono tutelare i consumatori da patologie evitabili. Un impiego eccessivo di enzimi non è innocuo per l'organismo umano.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 60

ARTICOLO 13

Senza pregiudizio della direttiva 2000/13/CE, gli enzimi alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca facilmente visibili, chiaramente leggibili e apposte in modo indelebile le seguenti informazioni:

a) la denominazione sotto cui l'enzima

Senza pregiudizio della direttiva 2000/13/CE, gli enzimi alimentari ***o gli alimenti che li contengono*** destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca facilmente visibili, chiaramente leggibili e apposte in modo indelebile le seguenti informazioni:

a) la denominazione sotto cui l'enzima

alimentare è venduto; tale denominazione è quella che figura nelle disposizioni comunitarie che si applicano all'enzima alimentare in questione;

b) le informazioni di cui agli articoli 9, 10, e 11 e alle lettere da a) a e), g) e h) dell'articolo 12, paragrafo 1.

alimentare è venduto ***oppure tale denominazione e la funzione tecnologica svolta nell'alimento***; tale denominazione è quella che figura nelle disposizioni comunitarie che si applicano all'enzima alimentare in questione;

b) le informazioni di cui agli articoli 9, 10, e 11 e alle lettere da a) a e), g) e h) dell'articolo 12, paragrafo 1.

b bis) se del caso, l'indicazione che si tratta di organismi geneticamente modificati o di sostanze ottenute a partire da essi.

Inoltre, vanno messe a disposizione del consumatore informazioni su tutti gli enzimi utilizzati nel processo di produzione, se non sull'etichetta quantomeno mediante altri canali informativi, privilegiando quelli presso i punti vendita. Va altresì prevista la possibilità che i consumatori accedano alle suddette informazioni da casa, ad esempio via Internet o hotline telefoniche.

Or. de

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Bart Staes

Emendamento 61

ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

b) le informazioni di cui agli articoli 9, 10, e 11 e ***alle lettere da a) a e), g) e h)*** dell'articolo 12, paragrafo 1.

(b) le informazioni di cui agli articoli 9, 10, e 11 e dell'articolo 12, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Per l'etichettatura di enzimi alimentari destinati alla vendita al consumatore finale dovrebbero essere rese disponibili tutte le informazioni; in particolare, non vanno tralasciate quelle di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), concernente le quantità massime di enzimi alimentari nel prodotto finale.

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard

Emendamento 62
ARTICOLO 15 BIS (NUOVO)

*Monitoraggio e rendicontazione da parte
degli Stati membri*

Gli Stati membri mettono a punto sistemi per il monitoraggio del consumo e dell'impiego di enzimi alimentari e trasmettono annualmente i risultati di detto monitoraggio alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. L'inclusione di un enzima alimentare nell'elenco comunitario è subordinata all'esame di tali risultati.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sull'impiego non vanno fornite unicamente dal produttore: i dati sulla produzione e il consumo forniti dalle imprese sono spesso insufficienti e vanno integrati da quelli raccolti dalle autorità nazionali.

Disposizioni analoghe sono previste anche nella proposta sugli additivi alimentari e in quella relativa alle sostanze aromatiche e a taluni ingredienti alimentari con caratteristiche aromatiche.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 63
ARTICOLO 18, PARAGRAFO 3

3. La Commissione istituisce un registro di tutti gli enzimi alimentari da considerare per l'inclusione nell'elenco comunitario per i quali è stata presentata a norma del paragrafo 2 una domanda rispondente ai criteri di validità stabiliti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. [...] [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione] ("il registro"). Il registro è accessibile al pubblico.

3. La Commissione istituisce un registro di tutti gli enzimi alimentari, **comprensivo delle loro concentrazioni ammissibili**, da considerare per l'inclusione nell'elenco comunitario per i quali è stata presentata a norma del paragrafo 2 una domanda rispondente ai criteri di validità stabiliti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. [...] [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione] ("il registro"). Il registro è accessibile al pubblico.

La Commissione sottopone per parere le domande all'Autorità.

La Commissione sottopone per parere le domande all'Autorità.

Or. pl

Motivazione

Oltre a elencare tutti gli enzimi, è essenziale che il registro ne indichi anche le concentrazioni ammissibili, e ciò al fine di tutelare la salute dei consumatori.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 64
ARTICOLO 20 BIS (NUOVO)

Articolo 20

Modifica del regolamento (CE) n. 258/1997

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/1997 è aggiunta la seguente lettera d):

"d) enzimi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. [sugli enzimi alimentari]."

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a uniformare il regolamento sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari con la proposta in esame.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Bart Staes

Emendamento 65
ARTICOLO 22, PUNTO 2
Articolo 6, paragrafo 6, nuovo trattino (Direttiva 2001/13/CE)

"– gli enzimi **diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii)** sono obbligatoriamente designati con il nome di una delle categorie di ingredienti elencate nell'allegato II, seguito dal loro nome specifico."

"– gli enzimi **presenti nell'alimento** sono obbligatoriamente designati con il nome di una delle categorie di ingredienti elencate nell'allegato II, seguito dal loro nome specifico **e da un'indicazione sul fatto o meno che siano ancora attivi nel prodotto finale; per gli enzimi ottenuti da OGM, l'etichetta reca l'indicazione "prodotti a**

partire da OGM"."

Or. en

Motivazione

I consumatori devono sapere se un determinato prodotto contiene enzimi attivi. Vanno inoltre chiarite le disposizioni in materia di etichettatura per quanto riguarda gli enzimi ricavati da OGM, il che è conforme al concetto di "ultimo organismo vivente" a disciplina delle disposizioni sull'etichettatura del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Inoltre, vanno messe a disposizione del consumatore le informazioni su tutti gli enzimi utilizzati nel processo di produzione, se non sull'etichetta quantomeno mediante altre modalità, preferibilmente presso i punti di acquisto e in un formato che ne permetta la consultazione da casa.